

Codice Ufficio : 250

Numero atto : 250TESM001505

Al Signor GUERRA DOMENICO

Nato a NAPOLI Prov.: NA il 08/06/1979

Con domicilio fiscale in VIA SAN VITO N 26 SC A INT 16, C.A.P. 80017

MELITO DI NAPOLI, Prov.: NA

Comune di Melito di Napoli (NA)

**Si certifica che a norma dell' art. 143 C.p.C. il
presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di
questo Ente dal 08/09/2026 al 23/09/2026
e altra copia è stata depositata nella Casa comunale
il 08/09/2026**

Gentile Contribuente,

non risulta che Lei abbia presentato la dichiarazione per i redditi per il 2019, benché fosse tenuto a farlo. Con questo avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, calcola il Suo reddito, tenendo conto delle somme non dichiarate e, quindi, maggiori imposte a Suo carico.

Nelle pagine che seguono trova indicate sia le motivazioni dell'accertamento, cioè gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato l'Agenzia delle Entrate a calcolare il Suo reddito imponibile e le relative imposte, sia le tabelle che illustrano, in dettaglio, il calcolo delle maggiori imposte accertate (Irpef, addizionale regionale e comunale, se dovuta) e delle sanzioni.

Se Lei vuole chiudere completamente questo avviso di accertamento, può definirlo per intero pagando quanto richiesto nei 60 giorni successivi al ricevimento di questo atto (termine che corrisponde a quello stabilito per presentare ricorso). Si assicura, così, un percorso agevolato che comporta una riduzione significativa delle sanzioni a 1/3.

In alternativa, Lei può decidere di definire soltanto le sanzioni, pagando 1/3 di quelle richieste entro lo stesso termine di 60 giorni, e riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte. Tenga presente che le sanzioni, una volta versate, non possono essere rimborsate.

Diversamente, se Lei ritiene che questo accertamento non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga annullato, anche parzialmente, oppure che venga rideterminata la maggiore imposta, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate un'istanza di annullamento con l'esposizione sintetica dei fatti, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le Sue tesi con l'indicazione del proprio recapito telefonico. La presentazione di questa istanza non sospende i termini per presentare ricorso al giudice tributario.

Inoltre, Le ricordiamo che può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

La informiamo che, trascorso inutilmente il termine per presentare ricorso, questo accertamento diventa **immediatamente esecutivo** (art. 29, comma 1, lett. b ed e del D.L. n. 78/2010). Questo vuol dire che, **senza necessità di inviarLe una cartella di pagamento**, trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, questo atto viene consegnato automaticamente all'agente della riscossione, che adotta tutte le misure previste dalla legge per assicurare il recupero delle somme richieste.

Per sapere, ancor più nel dettaglio, tutto ciò che può fare rispetto a questo avviso di accertamento può consultare le pagine dedicate alle "Informazioni per il Contribuente".

L'anno _____	Il giorno _____	del mese di _____
Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato		
copia del presente atto al Sig. _____		
domiciliato in Melito Via _____		
consegnando _____		
IL MESSO COMUNALE		



CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

AVVISO DI ACCERTAMENTO

MOTIVAZIONI DELL'ACCERTAMENTO

IMPOSTE SUI REDDITI

- considerato che non risulta presentata la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2019, dal Signor GUERRA DOMENICO, (codice fiscale : GRRDNC79H08F839T);
- vista la segnalazione numero 250TESM001505 del 14/04/2025 effettuata dalla Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria dalla quale risulta:
 - ✓ che i seguenti sostituti di imposta hanno, come di seguito dettagliato:
 - CORRISPOSTO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
 - OPERATO RITENUTE E TRATTENUTO ADDIZIONALI
 - INDICATO GIORNI DI LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE

DATI SOSTITUTO		REDDITI LAVORO DIPENDENTE (*)	ALTRI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (**)	NUMERO DI GIORNI LAV.DIP.	RITENUTE	ADD. REG. TRATTENUTA	ADD. COM. TRATTENUTA	SOMME PRODUTTIVITA'	IMPOSTA SOSTITUTIVA	BONUS IRPEF EROGATO
FONTE MOD. CU	PROT. NUMERO			REDDITI PENSIONE (*)						
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.: 80078750587 200329123218137400003611		5.406	0	163	486	0	0	0	0	510
		0		0						
RAJAL PROGRESS S.R.L. C.F.: 08434931211 200324174318521970000002		7.317	0	100	1.168	149	22	0	0	263
		0		0						

(*) redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir

(**) redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 5 del Tuir

Pertanto, risultano a Suo carico redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti.

Questi redditi concorrono a formare il reddito complessivo (Art. 49 e seguenti del DPR n. 917/1986) e avrebbero dovuto essere indicati nella Sua dichiarazione.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

✓ e che ha concesso in locazione gli immobili indicati nei contratti riportati nella seguente tabella:

CODICE E DESCRIZIONE UFFICIO	DATA DI STIPULA	DATA DI REGISTRAZIONE	SERIE	NUMERO	DATA INIZIO CONTRATTO NEL 2019	DATA FINE CONTRATTO	NUMERO GIORNI NEL 2019	PROGR. IMMOBILE	QUOTA DI POSSESSO	CANONE
TEG AVERSA	01/05/2018	09/05/2018	3T	004463	01/01/2019	07/01/2020	365	1 (*)	100,00%	4.200,00
TES NAPOLI 2	14/12/2017	21/12/2017	3T	010407	01/01/2019	05/05/2019	125	1	100,00%	4.200,00
TES NAPOLI 2	22/05/2019	23/05/2019	3T	004406	15/06/2019	14/06/2022	200	1 (*)	100,00%	3.600,00

I contratti evidenziati in grigio nella tabella si riferiscono alle locazioni per le quali il contribuente ha esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca.

(*) presenza di agevolazione.

Pertanto, risultano a Suo carico redditi di fabbricati.

Questi redditi concorrono a formare il reddito imponibile soggetto a cedolare secca (imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, Art. 3 del Dlgs n. 23/2011) e avrebbero dovuto essere indicati nella Sua dichiarazione. In particolare, il comma 7 del citato art. 3 stabilisce che il reddito assoggettato a cedolare secca va aggiunto al reddito complessivo ai fini Irpef per stabilire la spettanza e la misura delle detrazioni e di altri benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali.

Si richiamano le previsioni contenute agli articoli 5, comma 1, e 1, comma 2-bis, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 218 del 1997.

Per questi motivi,

SI ACCERTANO

il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, il reddito imponibile e la relativa Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n. 600/1973.

Nella tabella A, "Determinazione dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche", sono indicati, nel dettaglio, redditi, deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e ritenute, come determinati dall'Agenzia delle Entrate (colonna "accertato"). La tabella B "Tabella per il calcolo dell'Irpef accertata" riporta, invece, le aliquote applicate, per scaglioni, al Suo reddito per determinare il totale dell'imposta lorda accertata.

Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di svolgere ulteriori accertamenti nei termini di legge.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

A) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)

DICHIARANTE : GRRDNC79H08F839T

TIPO REDDITO	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Redditi dei fabbricati		
Redditi da lavoro dipendente a tempo determinato	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato	0,00	5.406,00
Redditi da pensione	0,00	7.317,00
Redditi assimilati al lavoro dipendente	0,00	0,00
Periodo di lavoro - Lavoro dipendente	0,00	0,00
Periodo di lavoro - Pensione	0	263
Assegni periodici	0	0
Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione	0,00	0,00
Redditi diversi per i quali spetta la detrazione	0,00	0,00
Altri redditi da attività sportive dilettantistiche (al netto del reddito esente e del reddito assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta)	0,00	0,00
Altri redditi di lavoro autonomo (al netto delle eventuali deduzioni)	0,00	0,00
Totale ulteriori redditi non rettificati	0,00	0,00
Totale redditi	0,00	0,00
Totale perdite	0,00	12.723,00
Totale redditi meno Totale perdite	0,00	0,00
Reddito complessivo	0,00	12.723,00
Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	0,00	12.723,00
Reddito imponibile	0,00	20.334,00
Imposta lorda	0,00	12.723,00
Detrazione per tipologia di reddito	0,00	2.926,00
Totale detrazioni per carichi di famiglia e tipologia di reddito	0,00	954,00
Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	0,00	954,00
Imposta netta	0,00	0,00
Crediti residui per detrazioni incapienti	0,00	1.972,00
Totale altri crediti d'imposta	0,00	0,00
Totale delle ritenute	0,00	0,00
Differenza	0,00	1.654,00
Bonus Irpef spettante	0,00	318,00
Bonus Irpef erogato dal sostituto	0,00	692,00
Restituzione Bonus Irpef non spettante	0,00	773,00
Maggiore imposta accertata	0,00	81,00
		399,00 (*)

(*) La Maggiore Imposta Accertata è così calcolata: Differenza accertata - Bonus Irpef spettante accertato + Bonus Irpef erogato dal sostituto accertato.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

Nel caso di contratti di affitto stipulati o conclusi durante l'anno, i redditi accertati sono stati calcolati tenendo conto del periodo in cui l'immobile è stato effettivamente locato. Quindi, ad esempio, per i contratti chiusi nel 2019 il canone annuale dichiarato ai fini dell'imposta di registro è stato ridotto in relazione al periodo che va dal 1° gennaio alla data di fine locazione; analogamente, per i contratti stipulati nel 2019, è stato ridotto in relazione al periodo intercorrente tra la data di inizio locazione e il 31 dicembre.

B) TABELLA PER IL CALCOLO DELL'IRPEF ACCERTATA

Reddito per scaglioni	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione
Da 0,00 a 12.723,00	23,00 %	2.926,29
TOTALE IMPOSTA LORDA		2.926,00

Le ritenute accertate sono state determinate tenendo conto anche dell'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

- visto l'art. 50 del Dlgs n. 446/97, che ha istituito l'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- visto, in particolare, il comma 6 dello stesso art. 50, che prevede che per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni relative all'addizionale regionale all'Irpef si applicano le disposizioni previste per l'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- tenuto conto che, in deroga alle disposizioni generali, per l'anno 2019 le regioni avevano facoltà di deliberare diversamente con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale,

SI ACCERTANO

l'imponibile e la relativa **addizionale regionale all'Irpef** ai sensi dell'art. 41 bis del DPR n. 600/73. Nella tabella C, "Determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef", è indicato l'imponibile accertato e, di conseguenza, la maggiore addizionale regionale all'Irpef dovuta, mentre, nella tabella D, è specificata l'aliquota applicata al Suo imponibile accertato ai fini dell'addizionale regionale.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

C) DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Reddito imponibile	0,00	12.723,00
Addizionale regionale all'Irpef dovuta (Regione:Campania)	0,00	258,00
Addizionale regionale trattenuta o versata	0,00	149,00
Maggiore addizionale regionale		109,00

La maggiore addizionale regionale accertata è stata determinata tenendo conto dell'eventuale addizionale regionale trattenuta dal sostituto d'imposta.

D) TABELLA PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Regione	Scaglioni di reddito		Aliquota	Imposta dovuta €
	Oltre	Fino a		
Campania		12.723,00	2,03%	258,28

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

- visto l'art. 1 del Dlgs n. 360/98, che ha istituito l'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- visto, in particolare, il comma 8 dello stesso art. 1, che prevede che, per quanto non disciplinato dal Dlgs n. 360/98, si applicano le disposizioni previste per l'Imposta sul reddito delle persone fisiche,

SI ACCERTANO

l'imponibile e la relativa **addizionale comunale all'Irpef** ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n. 600/1973. Nella tabella E, "Determinazione dell'addizionale comunale all'Irpef", è indicato l'imponibile accertato e, di conseguenza, la maggiore addizionale comunale all'Irpef dovuta.

E) DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Reddito imponibile	0,00	12.723,00
Aliquota comunale : (*) del cod. comune: F111		
Addizionale comunale all'Irpef dovuta	0,00	102,00
Addizionale comunale trattenuta o versata	0,00	22,00
Maggiore addizionale comunale		80,00

(*) L'addizionale comunale è determinata sulla base delle aliquote per scaglioni deliberate dal Comune.

La maggiore addizionale comunale accertata è stata determinata tenendo conto dell'eventuale addizionale comunale trattenuta dal sostituto d'imposta.

REDDITI DI FABBRICATI - CEDOLARE SECCA

- visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che introduce la facoltà per il contribuente di avvalersi del regime di tassazione definito "cedolare secca" con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione con aliquota del 21%, ovvero del 10% in caso di contratti a "canone concordato" (art. 2, comma 3 e art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e art. 3, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

SI ACCERTANO

l'imponibile a cedolare secca e la relativa imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 41bis del DPR n. 600/73. Nella tabella F) "Determinazione dell'imposta sostitutiva da cedolare secca" è indicato l'imponibile accertato e la maggiore imposta sostitutiva dovuta.

F) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DA CEDOLARE SECCA

	DICHIARATO €	ACCERTATO €
Imponibile cedolare secca (aliquota 21%)	0,00	1.438,00
Imposta sostitutiva dovuta (aliquota 21%)	0,00	302,00
Imponibile cedolare secca (aliquota 10%)	0,00	6.173,00
Imposta sostitutiva dovuta (aliquota 10%)	0,00	617,00
Imposta sostitutiva versata/trattenuta		0,00
Maggiore imposta sostitutiva dovuta		919,00

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

MOTIVAZIONI DELLE SANZIONI

Le sanzioni riportate nella tabella H, che trova qui di seguito, sono soggette a "irrogazione immediata" (sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 17 del Dlgs n. 472/97): sono, cioè, richieste contestualmente a questo avviso di accertamento. Le stesse sanzioni sono state determinate nella misura minima, secondo i "criteri di determinazione della sanzione" (art. 7).

Poiché, con la stessa azione, sono state violate più disposizioni relative a tributi diversi, trova applicazione anche l'art. 12 del Dlgs n. 472/97, riguardo al "Concorso di violazioni e continuazione".

In particolare, il "totale sanzioni irrogate" è stato calcolato sommando gli importi delle sanzioni minime previste per ogni singola violazione (comma 7). L'importo, infatti, è inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione dei commi 1 e 3 dello stesso art. 12, che prevedono l'aumento di un quinto della sanzione prevista per la violazione più grave (di ammontare più elevato) e l'ulteriore aumento di questo importo da un quarto al doppio.

H) DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	MINIMA	MASSIMA	IRROGATA
Omessa dichiarazione Irpef (Dlgs 471/97 art. 1; dal 120% al 240%)	478,80	957,60	478,80
Omessa dichiarazione addizionale regionale (Dlgs 471/97 art. 1; dal 120% al 240%)	250,00	261,60	250,00
Omessa dichiarazione addizionale comunale (Dlgs 471/97 art. 1; dal 120% al 240%)	250,00	250,00	250,00
Omessa dichiarazione Cedolare secca (Dlgs 471/97 art. 1 c.7; dal 240% al 480%, con un minimo di € 500)	2.205,60	4.411,20	2.205,60
TOTALE SANZIONI	3.184,40	5.880,40	3.184,40

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Nelle pagine che seguono trova tutte le indicazioni utili per:

1. **definire l'intero accertamento, con la riduzione delle sanzioni a 1/3**
2. **definire le sole sanzioni, ridotte a 1/3**
3. **chiedere all'Agenzia di riesaminare l'atto in autotutela**
4. **presentare ricorso**

Le forniamo, inoltre, informazioni sulle modalità e i termini entro cui scatta l'intimazione di pagamento e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, nel caso in cui decida di non definire l'accertamento, né fare ricorso.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE A QUESTO ATTO
LA INVITIAMO A CONTATTARE:**

**CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI
SEZIONE DI SULMONA**

Indirizzo: **Via Salvemini, 2**

Città: **Sulmona**

CAP: **67039**

Tel.: **800 894 141 (da rete fissa)**

E-mail: **cop.sulmona41bis@agenziaentrate.it**

Funzionario referente: **Giuliano Pastorelli**

Fax: **0650059240**

E-mail: **giuliano.pastorelli@agenziaentrate.it**

Responsabile del procedimento: **Giuseppe Amicucci**

E-mail:

PER TUTTI I VERSAMENTI DA EFFETTUARE CON MODELLO F24, LEI DOVRÀ INDICARE:
CODICE UFFICIO : 250
CODICE ATTO : 19522150002

Le norme richiamate in questo atto fanno riferimento, se non diversamente indicato, al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, DPR n. 917/86) in vigore nel periodo di imposta oggetto di questo accertamento.

Inoltre, tenga presente che il termine di 60 giorni per presentare ricorso, più volte richiamato in queste pagine di informazioni, è sempre sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

**1. Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a 1/3
(Art. 15, Dlgs n. 218/97)**

Lei può definire per intero questo accertamento in maniera agevolata, ottenendo la riduzione delle sanzioni a 1/3. A questo scopo, è necessario che versi le somme complessivamente dovute per imposte, sanzioni, interessi entro il termine per presentare ricorso.

Le ricordiamo che può definire in maniera agevolata se rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento.

La riduzione delle sanzioni a 1/3 è riconosciuta anche in caso di pagamento rateale. Può scegliere di rateizzare il pagamento in massimo 8 rate trimestrali di pari importo. Il limite sale a 16 rate per le somme superiori ai 50.000,00. Può definire il piano di rateazione contattando l'ufficio ai recapiti indicati nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente" e comunicando in quella sede il numero di rate prescelto. Anche in questo caso tenga presente che dovrà provvedere al versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 del Dlgs n. 218/97). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a 1/3 della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

A seconda che Lei decida o meno di rateizzare il pagamento, la ricevuta di versamento della prima o dell'unica rata deve comunque pervenire, entro 10 giorni dal versamento, all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente".

Per versare gli importi dovuti, è sufficiente riportare i dati indicati nel prospetto "MODALITA' DI PAGAMENTO" nel modello F24.

Alle imposte da versare sono stati applicati i seguenti tassi di interesse:

- 3,5%, dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento al 15/04/2025 (art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/05/2009)
- per ogni giorno successivo al 15/04/2025, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso annuale semplice del 3,5%.

**2. Definizione delle sole sanzioni con riduzione a 1/3
(Art. 17, Dlgs n. 472/97)**

In alternativa alla chiusura in via agevolata dell'intero accertamento, Lei può definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di fare ricorso solo per le maggiori imposte. Così facendo le sanzioni da pagare sono ridotte a 1/3. Anche in questo caso, il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso. Tenga presente che le sanzioni versate in misura ridotta non potranno essere poi rimborsate.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

Importi dovuti

Nella tabella che segue "Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni" sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni. L'importo è determinato tenendo conto del fatto che, per legge, la sanzione da versare non può essere, in ogni caso, inferiore a 1/3 degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

TABELLA F24 - DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	IMPORTO €
Sanzioni di cui alla sezione "Motivazione delle Sanzioni"	9601	1.061,47

Nel caso in cui Lei si avvalga dell'opportunità di definire le sole sanzioni senza poi impugnare l'atto per la parte relativa alle maggiori imposte e ai relativi interessi, Le intimiamo di adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi entro il termine per presentare ricorso (art. 29, comma 1, lett. a del DI n. 78/2010). Il totale intimato è dettagliatamente indicato nella tabella che segue.

TABELLA IMPORTI INTIMATI

Imposte	1.507,00
Interessi fino alla data del 15/04/2025 (*)	289,01
Spese di notifica dell'accertamento	5,18
Totale	1.801,19

(*) A questo importo dovranno essere sommati gli ulteriori interessi, che devono essere ricalcolati dal giorno successivo al 15/04/2025 fino alla data di versamento inclusa (art. 20 del DPR n. 602/73).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

3. Riesame

(Art.10-quater e art.10-quinquies della L. n.212/00 Statuto dei diritti del contribuente)

Se Lei ritiene che questo avviso di accertamento non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati posti alla base dell'atto stesso. Alla domanda deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere sia i termini entro cui definire l'avviso di accertamento sia quelli per presentare ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente".

**4. Ricorso e riscossione a titolo provvisorio
(Dlgs n. 546/92 e DI n. 78/2010)**

Se Lei non intende chiudere questo avviso di accertamento pagando tutto il dovuto e beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/3, può presentare ricorso. Nel caso in cui Lei abbia definito le sole sanzioni, con la riduzione a 1/3, può fare ricorso per la parte relativa alle maggiori imposte.

Quando e come presentare ricorso

Se Lei sceglie di impugnare questo atto di accertamento, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, e notificato a:

DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

VIA GUGLIELMO OBERDAN 3, 80134 NAPOLI (NA)

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione: dp.1Napoli@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI
- il numero dell'atto di accertamento
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), in base all'art. 12 del Dlgs n. 546/92, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 3 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

Solo nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)

- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Al fine di anticipare l'esame e la valutazione dei motivi, Lei può, non obbligatoriamente, spedire una copia del ricorso (in carta semplice e con la documentazione allegata) alla sede di Pescara del Centro operativo, in via Rio Sparto 21.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, Lei deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (solo nel caso in cui Lei sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il Suo fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'atto di intimazione
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato (art. 13, comma 6-quater, DPR n. 115/2002) in base al valore della controversia. Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI
Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

Importi dovuti in caso di presentazione del ricorso

Nella tabella che segue "Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio" sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a 1/3 degli importi accertati e i relativi interessi (artt. 15 e 20 del DPR n. 602/73). Per ogni giorno successivo al 15/04/2025 fino alla data di versamento inclusa maturano gli ulteriori interessi al tasso di cui all'articolo 20 del DPR n. 602/73.

TABELLA F24 - RISCOSSIONE A TITOLO PROVVISORIO

DESCRIZIONE TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	ANNO RIFERIMENTO	IMPORTO A DEBITO DA VERSARE
Irpef	9930	2019	133,00
Interessi (fino al 15/04/2025) (*)	9931		25,51
Addizionale regionale Codice Regione: 05	9942	2019	36,33
Interessi (fino al 15/04/2025) (**)	9943		6,97
Addizionale comunale Codice Ente Locale: 99	9940	2019	26,67
Interessi (fino al 15/04/2025) (***)	9941		5,11
Imposta sostitutiva	9936	2019	306,33
Interessi (fino al 15/04/2025) (****)	9937		58,75
Spese di notifica	9400	2019	5,18

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 0,01457 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore addizionale regionale accertata e pari a 0,00398 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore addizionale comunale accertata e pari a 0,00292 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(****) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore imposta sostitutiva accertata e pari a 0,03357 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

Modalità di pagamento

In caso di presentazione del ricorso, per versare gli importi dovuti Lei dovrà utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella "Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio". Il versamento deve essere effettuato entro il termine per fare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento deve arrivare al recapito indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente" entro 10 giorni dal versamento. Se Lei presenta ricorso, Le intimiamo di adempiere, entro il termine per la sua presentazione, all'obbligo di pagamento di 1/3 degli importi dovuti per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a del DL n. 78/2010).

TABELLA IMPORTI INTIMATI

Imposte	
Interessi fino alla data del 15/04/2025 (*)	502,33
Spese di notifica dell'accertamento	96,34
Totale	5,18
	603,85

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi da ricalcolare dal giorno successivo al 15/04/2025 fino alla data di versamento inclusa (art. 20 del DPR n. 602/73).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5. Intimazione di pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a del DI n. 78/2010)

Se Lei entro il termine per presentare ricorso:

- a) non definisce per intero l'accertamento
- b) non definisce le sole sanzioni
- c) non presenta ricorso

Le intimiamo di pagare, entro lo stesso termine, le somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella che segue.

TABELLA IMPORTI INTIMATI

Imposte	1.507,00
Sanzione per intero	3.184,40
Interessi fino alla data del 15/04/2025 (*)	289,01
Spese di notifica dell'accertamento	5,18
Totale	4.985,59

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi da ricalcolare dal giorno successivo al 15/04/2025 fino alla data di versamento inclusa (art. 20 DPR n. 602/73).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

6. Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 del Dlgs n. 546/92 e art. 39 del DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, se Lei ha presentato ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato.

La informiamo che se la sospensione viene concessa e il Suo ricorso viene poi respinto dovrà pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente". L'ufficio può disporla, in tutto o in parte, fino alla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 39 del DPR n. 602/73).
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento delle somme a titolo provvisorio può causarLe un danno grave e irreparabile, può proporre istanza motivata di sospensione dell'esecuzione alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui ha presentato il ricorso. Può inserire l'istanza di sospensione nel ricorso, oppure può proporla con un atto separato. Se presenta l'istanza con atto separato, dovrà notificarla all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 del Dlgs n. 546/92).

7. Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, sono a Suo carico.

**8. Affidamento delle somme all'agente della riscossione
(Art. 29 DI n. 78/2010)**

Trascorso il termine utile per la presentazione del ricorso, questo avviso di accertamento è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29 comma 1, lett. b del DI n. 78/2010). Decorso ulteriore 30 giorni dalla scadenza per il pagamento delle somme dovute, gli importi che Le indichiamo sono affidati all'agente della riscossione anche per le azioni esecutive, che avvengono nei modi e nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1, lett. b e c del DI n. 78/2010. Ciò significa che il pagamento delle somme deve essere effettuato presso l'agente della riscossione.

Se c'è fondato pericolo che la riscossione non vada a buon fine (art. 29, comma 1, lett. c del DI n. 78/2010), l'affidamento delle somme all'agente della riscossione può avvenire anche prima dei termini precedentemente indicati ovvero senza attendere il decorso degli ultimi 30 giorni dalla scadenza del pagamento (che coincide con il termine di presentazione del ricorso).

La informiamo che all'agente della riscossione spettano gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 del Dlgs n. 112/99).

Di seguito Le indichiamo quali sono le somme da pagare all'agente della riscossione nelle ipotesi di:

- a) presentazione del ricorso
- b) definizione delle sole sanzioni e assenza di ricorso
- c) mancata definizione dell'accertamento e assenza di ricorso

8-a. Presentazione del ricorso

(Art. 29 comma 1, lett. a, DI n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/73)

Se Lei ha presentato ricorso e non ha versato le somme dovute a titolo provvisorio, trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, dovrà versare all'agente della riscossione le seguenti somme:

Imposte	502,33
Interessi fino alla data del 15/04/2025	96,34
Spese di notifica dell'accertamento	5,18
Totale (*)	603,85

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il totale degli importi da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 15/04/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/73)
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30, DPR n. 602/73)
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere sulle diverse misure stabilite dall'art. 17 Dlgs n. 112/1999

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

8-b. Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni

(Art. 17 Dlgs n. 472/97 e art. 14 DPR 602/73)

Se Lei ha definito le sole sanzioni e non ha presentato ricorso, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento dovrà versare all'agente della riscossione le seguenti somme:

Imposte	1.507,00
Interessi fino alla data del 15/04/2025	289,01
Spese di notifica dell'accertamento	5,18
Totale (*)	1.801,19

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il totale degli importi da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 15/04/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/73)
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30, DPR n. 602/73)
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere sulle diverse misure stabilite dall'art. 17 Dlgs n. 112/1999.

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

**8-c. Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), DI n. 78/2010 e art. 14 DPR 602/73)**

Se Lei non ha definito per intero l'accertamento, non ha definito le sole sanzioni, non ha presentato ricorso, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento dovrà versare all'agente della riscossione le seguenti somme:

Imposte	1.507,00
Sanzione per intero	3.184,40
Interessi fino alla data del 15/04/2025	289,01
Spese di notifica dell'accertamento	5,18
Totale (*)	4.985,59

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il totale degli importi da pagare all'agente della riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 15/04/2025 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/73)
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30, DPR n. 602/73)
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere sulle diverse misure stabilite dall'art. 17 Dlgs n. 112/1999.

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

9. Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarLa.

Questo atto si compone di 22 pagine.

In allegato:

- modalità di pagamento per la compilazione del modello F24 per pagine 2.

IL CAPO SEZIONE (*)

Giuseppe Amicucci

Firmato digitalmente

(*) Firma su delega del Direttore Tiziana Capaldo

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le indichiamo di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione agevolata dell'accertamento con la riduzione delle sanzioni a un terzo (art. 15 del Dlgs n. 218/97) e le relative modalità di pagamento.

La definizione è considerata valida se Lei provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario, da compilare anche sulla base dei dati sottoindicati:

Codice ufficio: 250

Codice atto: 19522150002

Signor GUERRA DOMENICO

Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO A DEBITO DA VERSARE (€)
Irpef	9451	2019	399,00
Interessi sull'Irpef (1)			66,96
Totale da versare			465,96
Sanzione pecuniaria Irpef ridotta ad un terzo	9452	2019	159,60
Addizionale regionale all'Irpef Codice Regione: 05	9453	2019	109,00
Interessi sull'addizionale (2)			18,29
Totale da versare			127,29
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Codice Regione: 05 ridotta ad un terzo	9454	2019	83,33
Addizionale comunale all'Irpef Codice Ente Locale: 99	9468	2019	80,00
Interessi sull'addizionale (3)			13,42
Totale da versare			93,42
Sanzione pecuniaria addizionale comunale Codice Ente Locale: 99 ridotta ad un terzo	9469	2019	83,33
Imposta sostitutiva	9457	2019	919,00
Interessi sull'imposta sostitutiva (4)			154,22
Totale da versare			1.073,22
Sanzione pecuniaria imposta sostitutiva ridotta ad un terzo	9452	2019	735,20
Spese di notifica	9400	2019	5,18

1. L'importo degli interessi sulla maggiore Irpef è pari a 66,96 euro fino al 15/04/2025 aumentato di 0,03826 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
2. L'importo degli interessi sulla maggiore addizionale regionale è pari a 18,29 euro fino al 15/04/2025 aumentato di 0,01045 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
3. L'importo degli interessi sulla maggiore addizionale comunale è pari a 13,42 euro fino al 15/04/2025 aumentato di 0,00767 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - AREA CONTROLLI E ACCERTAMENTI CENTRALIZZATI

Avviso di accertamento numero 250TESM001505 per il periodo d'imposta 2019 Codice fiscale: GRRDNC79H08F839T

4. L'importo degli interessi sulla maggiore imposta sostitutiva è pari a 154,22 euro fino al 15/04/2025 aumentato di 0,08812 euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi complessivamente dovuti - arrotondati alla seconda cifra decimale per eccesso, se la terza è compresa tra 5 e 9, o per difetto, se la stessa è compresa tra 0 e 4 - devono essere versati insieme all'imposta cui si riferiscono. L'attestato di pagamento deve arrivare all'ufficio indicato nella prima pagina delle "Informazioni per il Contribuente" entro 10 giorni dal versamento.

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.